

Allegato 5.A DG ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

<b>TITOLO</b>	<b>NUOVI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 68/99 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</b>
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<p>Legge 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".</p> <p>Dlgs 276/2003 all'art 14 "Cooperative Sociali e Inserimento Lavorativo dei lavoratori svantaggiati; l.r.13/2003 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate".</p> <p>l.r. n. 22/2016 "Mercato del lavoro in Lombardia"</p>
<p><b>SPECIFICHE SUGLI AVVIAMENTI AL LAVORO EX LEGGE 68/99</b></p> <p>attuazione dell'art. 40 del d.l. n.18 del 17 marzo 2020 <i>"misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 che stabilisce la sospensione per due mesi degli obblighi connessi agli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68</i></p>	<p>Le preselezioni per adesione ad una specifica occasione di lavoro, gli avviamenti per scorrimento della graduatoria e le chiamate con avviso pubblico degli iscritti alle liste del collocamento mirato, effettuati secondo le modalità di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art 7 della Legge della Legge 68/99, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 151/2015, sono sospese per due mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. I datori di lavoro destinatari di tali procedure di avviamento sono considerati ottemperanti per il periodo di sospensione, fatto salvo il riavvio delle procedure al termine dello stesso. Rimangono sempre possibili le richieste nominative di avviamento (richieste di nulla osta nominativo) e le attività di preselezione effettuate in remoto, telefonicamente o online e che comunque non comportino lo spostamento dei candidati.</p>
<b>SPECIFICHE SULLE CONVENZIONI EX.L.68/99</b>	<p>Tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020, previste all'interno delle convenzioni stipulate ai sensi dell'Articolo 11 della Legge 68/1999, vengono prorogate di sei mesi. Per le nuove convezioni ex art 11,</p>

	<p>che verranno stipulate dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 agosto 2020, i termini di durata e le rispettive scadenze verranno calcolati a decorrere dal 1° settembre 2020. Tutte le imprese in convenzione art.11 oggetto della presente disposizione sono considerate ottemperanti fino alle nuove scadenze.</p>
<p><b>SPECIFICHE SULLE CONVENZIONI EX ART. 14 D.LGS. 276/2003</b></p>	<p>Nel caso in cui l'azienda in obbligo si trovi nelle condizioni di dover sospendere la commessa a causa delle restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica CODIV-19, la convenzione è da considerarsi sospesa. L'azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della Legge 68/99 per tutto il periodo della sospensione della commessa. Le Cooperative sociali coinvolte nella sospensione delle attività possono fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per garantire la tutela dei dipendenti coinvolti nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto da Regione Lombardia e dalle parti sociali ai sensi del Decreto-Legge 9/2020 e del Decreto Legge 18/2020; fatta salva la possibilità delle parti di riconoscere, nel periodo di sospensione, una quota alla cooperativa per l'attività di tutoraggio ed i costi generali comunque presenti.</p>
<p><b>INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO APPROVATO CON DGR N.2460/2019</b></p>	<p>La Deliberazione 2460 del 18 novembre 2019 ha stabilito la scadenza del 30 giugno 2020 come termine per le amministrazioni provinciali entro cui recepire la convenzione quadro regionale attraverso la sottoscrizione o il rinnovo delle convenzioni quadro territoriali. Tale scadenza viene prorogata al 31 dicembre 2020.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEGLI ESONERI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 68/1999</b></p>	<p>La scadenza semestrale prevista dalla DGR 49786 del 5 maggio 2000 al 16 Luglio 2020 per il versamento nel Fondo regionale da parte delle aziende è prorogata al 16 settembre 2020.</p> <p>Le sospensioni del versamento del contributo esonerativo sono disciplinate in conformità alla normativa vigente per i casi di crisi aziendale.</p>

**PROGRAMMAZIONE  
ANNUALE DEI FONDI  
L.R.13/2003 E NUOVE  
DISPOSIZIONI DGR  
2461/2019**

Sono determinate nuove scadenze per le Province e la Città Metropolitana:

- Trasmissione delle rendicontazioni dei Piani Disabili Fondo 2017 di cui alle dgr 6885 del 17/07/2017: nuovo termine fissato al 30 giugno 2020;
- Programmazione Fondo 2018 e Fondo 2019: l'eventuale proroga delle scadenze è gestita dalle Province nell'ambito della flessibilità già prevista dalla dgr 2461/2019;
- Trasmissione dei dati di monitoraggio e delle rendicontazioni Fondo disabili l.r.13/2003: nuovo termine fissato al 15 aprile 2020.